



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco

del Comune di

CAZZANO DI TRAMIGNA (VR)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria

del Comune di

CAZZANO DI TRAMIGNA (VR)

Oggetto: trasmissione delibera n. 15/2020/PRSE del 10 settembre 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 15/2020/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 10 settembre 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa *Lenzia* Rossini



CORTE DEI CONTI

Deliberazione n. ¹⁵ /2020/PRSE/Cazzano di Tramigna (Vr)



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 10 settembre 2019

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario Relatore
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66, Rendiconto della gestione 2016";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2018;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatte dall'Organo di revisione del Comune di Cazzano di Tramigna(Vr);

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTA l'ordinanza del Presidente n.42/2019 di convocazione della Sezione di Controllo per il Veneto per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Referendario Maristella Filomena;

FATTO

Nell'ambito delle attività di controllo intestate alla Corte dei Conti, la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto ha sottoposto ad esame il Rendiconto 2016 e relativi allegati del Comune di Cazzano di Tramigna (Vr). Sono stati richiesti approfondimenti in sede istruttoria con nota prot. CdC n. 3159 del 09/04/2019 la comunicazione di risposta dell'ente prot. CdC n.3609 del 19/04/2019 è stata acquisita al fascicolo di controllo.

Tenuto conto della delibera della Sezione n. 163/2018/PRSE, avente ad oggetto il Rendiconto del Comune di Cazzano di Tramigna(Vr) per l'esercizio 2015 ed all'esito dell'esame del Rendiconto per l'esercizio 2016, nonché degli schemi di bilancio - acquisiti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) - sono emersi alcune irregolarità contabili, non superate in sede istruttoria e pertanto sottoposte al Collegio, che nella odierna seduta in Camera di Consiglio, si è così pronunciato.

DIRITTO

1. L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una

relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo - di seguito denominato "Questionario" - redatto sulla base dei criteri e delle linee guida, predisposte dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 6 /SEZAUT/2017/INPR, rendiconto 2016. Al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, secondo una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio e dinamica dell'attività di controllo, la Sezione Regionale della Corte dei Conti accerta le ulteriori criticità, suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente, seppure le stesse non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui, al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., affinché l'ente adotti "[...] *effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*", come ricordato, anche di recente, dalla Suprema Corte Costituzionale nella sentenza 5 aprile 2013 n.60. La natura del controllo della Sezione Regionale di Controllo è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità e, pertanto, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale ed è previsto l'obbligo di pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha adottato la presente pronuncia specifica, a seguito della quale il Comune di Cazzano di Tramigna(Vr) è tenuto a valutare le segnalazioni ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. Il controllo della Corte dei conti è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva. Quanto accertato in questa sede non attiene all'antigiuridicità dei comportamenti sottostante gli atti sottoposti a controllo, i quali potranno essere valutati - ove necessario - dai competenti organi giurisdizionali. L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, anche in assenza della specifica assegnazione del termine di cui all'art. 148 bis, comma 3, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità è valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo. In ogni caso, le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.



1.1 Gestione dei Fondi

Al punto 1.5.1 del questionario viene dichiarato che l'Ente ha applicato, nella determinazione a consuntivo del FCDE rispetto ai residui, il criterio semplificato introdotto dal Decreto Ministeriale del 20 maggio 2015, con il quale è stato modificato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. La costituzione del fondo attraverso il metodo semplificato prevede le seguenti operazioni:

- | |
|--|
| <p>+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.</p> <p>- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti</p> |
|--|

* l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

Gli effetti sui valori di riferimento, dovuti ad eventuali utilizzi, a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti avvenuti nel tratto temporale finanziario di interesse non è rilevabile dai documenti in possesso della Sezione. Il FCDE dalla relazione del revisore risulta definito attraverso le seguenti poste:

	importi
Fondo crediti accantonato al risultato di amministrazione al 1/1/2016	9.498,79
utilizzi fondo crediti per la cancellazione dei crediti inesigibili	2.121,95
Fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2016	8.026,97
plafond disponibile per accantonamento fondo crediti nel rendiconto 2016	€15.403,81

Il dettaglio dei valori sopra indicati non ha trovato riscontro nei prospetti relativi agli stanziamenti definitivi di entrata. Nel prospetto "Conto del bilancio - Gestione delle spese" contenuto negli schemi di bilancio relativi al rendiconto 2016 presente in BDAP, lo stanziamento definitivo si osserva essere di € 17.525,76. L'argomentazione in narrazione è stata sottoposta ad approfondimento istruttorio, l'ente ha rappresentato che: *"Si comunica che il FCDE da tenere in considerazione è quello approvato in consuntivo pari ad € 15.403,81. Si fa presente che il metodo applicato per il calcolo del FCDE è quello ordinario A). In merito alla relazione del revisore, si comunica che sono stati riportati i dati erroneamente e che il dato da tenere in considerazione è il "Plafond disponibile per accantonamento fondo crediti nel rendiconto 2016" pari ad € 15.403,81. Per quanto riguarda il sistema BDAP, si comunica che il nostro programma gestionale non ha inserito i crediti cancellati per inesigibilità pari ad € 2.121,95. I suddetti crediti cancellati derivano da insussistenze relative alla Tassa rifiuti dell'anno 2010."*

L'errato inserimento nel flusso BDAP altera la conformità del patrimonio informativo delle banche dati, strumenti di monitoraggio e controllo del coordinamento della finanza pubblica, e tasselli sui quali -unitamente ad altri- sono assunte le decisioni di politica finanziaria. Nell'ottica dell'amministrazione digitale, infatti, l'obiettivo cui il complessivo sistema deve tendere è la perfetta corrispondenza delle informazioni elaborate con i software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. In assenza di dati utili al riscontro di congruità alla cui verifica è tenuto il revisore, il Collegio richiama al rispetto nell'applicazione dei principi nella definizione del FCDE ed alla correttezza e la qualità dei dati contabili posti in BDAP.

Con riguardo al mancato accantonamento al Fondo Contenziosi - di cui alla segnalazione contenuta nella Deliberazione n. 163/2018/PRSE sul rendiconto 2015- alla richiesta informale di aggiornamento relativamente al 2016, l'Ente ha dichiarato di non aver provveduto " [...] ad accantonare alcuna quota di avanzo di amministrazione nell'anno 2016 in quanto non ha alcun contenzioso né pregresso, né in essere. Anche per gli anni 2017 e 2018 questo Ente non ha subito alcun contenzioso."

Il Collegio preso atto di quanto comunicato richiama ad un costante monitoraggio sulle circostanze che costituiscono il presupposto dell'accantonamento di somme al Fondo contenziosi e ad altri Fondi ed alle eventuali conseguenze per la formazione di debiti fuori bilancio.

Il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118, Allegato 4/2 il punto 5.2 lettera h) stabilisce, infatti, l'obbligo: *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative*

probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è già stato assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda il rischio di maggiori spese legate a contenzioso[.] Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali: [.] sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio»

L'art. 167 TUEL, attribuisce la facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare.

L'antinomia tra le due norme (una attributiva di un obbligo di accantonamento, l'altra di una facoltà) deve essere risolta sulla base del principio di specialità (cfr. Deliberazione n. 103/2018/PRSP della Sezione di Controllo della Liguria), atteso che l'art. 167 del T.U.E.L. è norma di carattere generale, mentre quanto disposto dall'Allegato 4/2 punto 5.2 lettera h) del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 è norma di carattere speciale, che impone l'accantonamento al Fondo rischi Contenzioso e prevede che: «[.] L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti». In particolare, rispetto a quest'ultima incombenza la Sezione delle Autonomie ha raccomandato all'Organo di revisione la specifica attenzione sull'adeguatezza di tale verifica. (Cfr. C.d.C. Sez. Aut. 23.06.2017, n. 14/SEZAUT/2017/INPR).

Il Collegio, in assenza di ulteriori elementi conoscitivi, invita, quindi l'ente al realizzarsi delle condizioni per l'accantonamento, ad una attenta applicazione del principio contabile sopra richiamato.

Occorre infatti considerare, come ricordato dalla Sezione Regionale di Controllo per la Campania (Sez. contr. Campania 27.09.2017, n. 238) sull'insegnamento della Sezione delle Autonomie, con riguardo al fondo rischi contenzioso, come *«le quote accantonate dell'avanzo di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate le relative risorse; resta fermo che nel caso di risultato di amministrazione negativo l'Ente dovrà, anziché operare in base a quanto prescrive l'art. 175 del Tuel, reperire ex novo le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente destinate le entrate vincolate/accantonate nel risultato di amministrazione e nel successivo bilancio preventivo occorrerà trovare le risorse necessarie a finanziare le connesse spese, altrimenti prive di copertura effettiva. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare» ed ha sottolineato che «in caso di disavanzo, le quote vincolate del risultato di amministrazione infatti sono esse stesse un debito da onorare e non certamente una copertura».*

1.2 Capacità di riscossione dei residui relative alle entrate da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada

Dall'analisi dei dati contenuti nella relazione al consuntivo dell'Organo di revisione, si rileva, per le entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada hanno registrato nel 2016 una percentuale di riscossione, nel 2016, dei residui provenienti dall'esercizio 2015 del 45,55%. L'ente ha confermato la percentuale anzidetta, evidenziando altresì che: "[...] i residui rimanenti saranno oggetto di ruolo coattivo con l'Agenzia delle Entrate Riscossione e che comunque le somme medesime sono state fatte confluire nel FCDE dell'anno 2016."

Il FCDE dedicato sterilizza attraverso un approccio gestionale di prudenza le somme rimaste da riscuotere, tuttavia alla luce della percentuale di riscossione medio-bassa e delle dimensioni dell'ente, unitamente alle altre quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione, esso rappresenta un blocco di risorse altrimenti destinabili. Il FCDE, in quanto diretto a fronteggiare il rischio della perdita o della erosione del valore nominale del credito, non rappresenta uno strumento risolutivo. Fermo restando infatti che "una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «bene pubblico» funzionale «alla valorizzazione della democrazia rappresentativa» (sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017), mentre meccanismi comportanti una «lunghissima dilazione temporale» (sentenza n. 18 del 2019) sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica. (Corte Costituzionale sentenza 15 marzo 2019 n.51). Spettano all'ente locale le iniziative opportune alla cura dei propri crediti, anche nell'ipotesi in cui la riscossione sia stata affidata a soggetto esterno. L'ente in questa circostanza, infatti, non è spogliato dall'obbligo di coltivare le proprie ragioni creditorie attraverso compiuti e specifici controlli sull'operato dell'agente delle riscossioni. Si ricorda, inoltre, che per effetto del comma quarto dell'art. 153 TUEL è il Responsabile finanziario o suo equivalente "tenuto a verificare che l'accertamento e la conseguente riscossione delle entrate avvenga alle scadenze stabilite ed in misura tale da assicurare un gettito di fine esercizio non inferiore alla previsione, evitando accuratamente la costituzione di residui attivi che, per la loro consistenza, incidono sulla liquidità dell'ente." (cfr. Delibera Sez. Controllo Puglia n. 146/2017), mentre l'organo di revisione compirà secondo il proprio officium le verifiche sulle misure adottate per migliorare l'efficienza nella riscossione.

1.3 Procedure di certificazione dei saldi di finanza pubblica

Dal riscontro della certificazione dell'ente con i dati presenti sul Portale DW della Ragioneria Generale dello Stato, relativamente al monitoraggio del II semestre, è emersa una differenza in negativo sul saldo finale di € 28.000. Sono stati chiesti chiarimenti all'ente, il quale ha comunicato: "[...] che la certificazione relativa al rispetto del saldo di finanza pubblica: al punto A) Fondo pluriennale vincolato di entrata spese correnti e punto B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito, sono state erroneamente indicati gli importi relativi al FPV uscita (2mila FPV correnti - 46mila FPV conto capitale). Gli importi corretti sono i seguenti: A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti - Importo: Euro 0; B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito - Importo: Euro 20mila;

La differenza tra il saldo tra entrate e spese finali e obiettivo di saldo finale di competenza risulta pertanto di Euro 108mila anziché Euro 136mila.

Si fa presente che questo Ente rispetta comunque il Saldo di finanza pubblica."

L'art. 1 della c.d. Legge di Stabilità' 2016 (Legge n. 208/2015) Comma 722 prevede "Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di cui al comma 709 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti. Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 710."

Il Collegio prende atto che l'errore sopra confermato ha comportato la determinazione di un saldo più alto rispetto al reale e che il riscontro del disallineamento è avvenuto oltre il termine utile alla rettifica. Tanto premesso si invita a prestare la scrupolosa attenzione – come richiamato per i dati in BDAP- alla corretta ed efficiente qualità dei dati inseriti nelle certificazioni e nelle esposizioni contabili.

1.3 Organismi Partecipati

In base ai dati riportati nel sito Patrimonio PA del MEF -Dipartimento del Tesoro, il Comune di Cazzano di Tramigna nel 2016 partecipava ai seguenti Organismi:

Denominazione partecipata	Diretta	Patrimonio Netto	Capitale Sociale	PN - CS	Valore partecipazione	Utile/perdita di esercizio
ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	0,12	9.120.656,00	1.128.093,00	7.992.563,00	0,00	1.978.431,00
CONSIGLIO DI BACINO "VERONESE"	0,17	2.056.111,00	43.164,00	2.012.947,00	0,00	2.012.947,00
CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	1,887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO LE VALLI	3	3.326.203,00	3.040.701,00	285.502,00	0,00	-11.845,00

Si osserva che il Consorzio Le Valli, partecipato al 3%, ha registrato una perdita nel 2016. Al rendiconto 2016 non è stata accantonata alcuna somma per perdite societarie. Per quanto riguarda il Consorzio Verona2 del Quadrilatero, ha chiuso l'Esercizio 2016 con un modestissimo utile di €443,00. Sono stati chiesti chiarimenti all'ente sulla governance sull'impatto in termini di bilancio delle partecipazioni anche indirette e degli eventuali accantonamenti al Fondo perdite partecipate. L'ente ha riferito: "In merito alla situazione del Consorzio Le Valli alla data del 31.12.2016 si relaziona quanto segue:

- Il Bilancio esercizio finanziario anno 2014 ha chiuso con un utile pari ad € 161.157,00;
- Il Bilancio esercizio finanziario anno 2015 ha chiuso con un utile pari ad € 93.329,00;
- Il Bilancio esercizio finanziario anno 2016 ha risentito del minor introito da parte del G.S.E. Spa del contributo sul primo impianto fotovoltaico sito in località Calvarina di Montecchia di Crosara. Infatti, il G.S.E. S.p.A. ha comunicato, a seguito di avvio del procedimento di verifica ai sensi dell'art. 42 del Dlgs 28/2011 e del D.M. 31/03/2014, con nota in data 04/02/2016, la sospensione del riconoscimento degli incentivi dell'impianto fotovoltaico identificato con il numero 763843 relativo all'impianto fotovoltaico denominato – impianto Consorzio Le Valli – di potenza pari a 403,20 kW, sito in Via Campanari, snc in località Calvarina nel Comune di Montecchia di Crosara (VR), fino alla definizione delle attività di verifica, invitando altresì il Consorzio a presentare osservazioni scritte e documenti. Il Consorzio ha provveduto a trasmettere in data

29/09/2016 ulteriore nota al G.S.E. S.p.A., tramite il legale, all'uopo nominato, con la quale comunica che ritiene illegittima la sospensione dell'erogazione dell'incentivo formulando istanza per il ripristino immediato dell'incentivo del IV Conto Energia da parte del G.S.E. S.p.A. Lo stesso legale ha trasmesso atto di diffida al G.S.E. S.p.A. in data 22/03/2017. Essendo tale diffida rimasta priva di riscontro, il Consorzio ha proposto ricorso al tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendo che fosse accertato l'obbligo di G.S.E. di provvedere sull'istanza di ripristino dei benefici. Ad oggi il ricorso è ancora pendente di giudizio. Inoltre, il Consorzio, al fine di tutelare gli interessi l'Ente, ha depositato in data 05.10.2018 denuncia querela nei confronti della società F.A.R. Systems SPA appaltatrice dei lavori, della Società Lenus Solar srl, fornitrice all'epoca della fornitura, della società Axitec GmbH e di ogni altro soggetto che risulti responsabile. Il bilancio esercizio finanziario anno 2016 è stato chiuso con un perdita di € 11.845,15. Tale perdita è stata coperta con la riserva di utili formatesi negli esercizi precedenti e portati a nuovo (con il patrimonio netto nel 2017). Non esiste alcuna ricaduta anche patrimoniale sul bilancio di questo Comune per le partecipazioni anche indirette. Si conferma che nessuna contribuzione e/o finanziamento è stato concesso alle partecipate anche indirette. Per quanto sopra, l'Ente non ha provveduto ad accantonare il fondo perdite partecipate. Il Bilancio esercizio finanziario 2017 ha chiuso con un utile di € 7.501,81.

Nel 2018 il Comune di Cazzano di Tramigna ha ottenuto una distribuzione di utile pari ad € 2.700,00. Il bilancio esercizio finanziario 2018 ha chiuso con un utile d'esercizio pari ad € 188.346,19." Si invita l'ente ad un costante ed attenta vigilanza nella gestione delle partecipazioni, in particolare negli organismi consortili.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto con riferimento al Rendiconto 2016 del Comune di Cazzano di Tramigna (Vr).

Accerta:

- l'errato inserimento nel sistema BDAP di un importo del FCDE di € 17.525,76 in quanto comprensivo di crediti cancellati per inesigibilità pari ad € 2.121,95;
- l'inefficiente capacità di riscossione dei residui relative alle entrate da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada pari al 45,5%.

Raccomanda:

- il monitoraggio delle condizioni che costituiscono il presupposto per l'accantonamento al Fondo Contenziosi;
- una scrupolosa attenzione nella corretta ed efficiente qualità dei dati inseriti nella certificazione dei saldi di finanza pubblica;
- l'efficiente rispetto delle procedure di certificazione dei saldi di finanza pubblica;
- la costante ed attenta vigilanza nella gestione delle partecipazioni, in particolare negli organismi consortili.

Ricorda l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia.


DISPONE

Che la presente pronuncia venga trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Cazzano di Tramigna (Vr).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 10 settembre 2019.


Il Magistrato relatore

Maristella Filomena



Il Presidente

Salvatore Pilato



Deposita in Segreteria il 22 GEN. 2020

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini

